



*Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE  
DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO  
Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso  
[dgpob@postacert.sanita.it](mailto:dgpob@postacert.sanita.it)

Ministero della Salute

DGPOB

0005744-P-18/02/2021



429384485

Al Presidente della Federazione TSRM e PSTRP  
Dott. Alessandro BEUX  
PEC: [federazione@pec.tsrn.org](mailto:federazione@pec.tsrn.org)

e.p.c Al Direttore generale delle Professione Sanitarie e delle  
Risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale  
Dott.ssa Rossana Ugenti

SEDE

**OGGETTO: iscrizione degli assistenti di prevenzione e sanità e dei funzionari tecnici della prevenzione del Ministero della salute nell'elenco speciale ad esaurimento dei tecnici della prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro.**

Si fa riferimento alla questione riguardante l'iscrizione del personale tecnico del Ministero della salute agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019, e in particolare a quanto emerso durante l'apposita videoconferenza svoltasi in data 27 gennaio 2021 alla presenza degli scriventi, del Presidente Beux, dell'avvocato Picciolo e del dott. Di Giusto, per rappresentare che è stato acquisito il documento contenente le linee di indirizzo per l'iscrizione all'albo e all'elenco speciale ad esaurimento dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, emanato in data 21 novembre 2020, in cui vengono esplicitate le motivazioni sulla base delle quali hanno trovato diniego le istanze di iscrizione presentate, ivi comprese quelle dei dipendenti del Ministero.

In merito, vengono di seguito riportate alcune considerazioni che, ad avviso della scrivente Amministrazione, possono, senz'altro, superare le motivazioni di rigetto adottate dai diversi Ordini professionali territorialmente competenti.

Rispetto al diniego di iscrizione a detto elenco speciale basato sulla circostanza che il personale del Ministero della salute avrebbe comunque assicurato il proprio posto di lavoro, si deve precisare che una tale motivazione di rigetto oltre ad evidenziare una sostanziale disparità di trattamento tra i dipendenti, non corrisponde al vero in quanto, a ben vedere, il mancato inserimento nell'elenco speciale, potrebbe determinare, invece, **la perdita del posto di lavoro.**

Infatti, i dipendenti in questione non solo si troverebbero a svolgere un lavoro prevalentemente amministrativo diverso da quello attualmente svolto e per il quale sono stati assunti, ma la mancata iscrizione potrebbe comportare l'eccedenza di detto personale che l'Amministrazione si troverebbe, suo malgrado, a convertire in personale amministrativo presso gli uffici periferici con conseguente attivazione delle procedure di mobilità e, ove le stesse non avessero esito positivo, la perdita del posto di lavoro come espressamente previsto dall'art. 33 del D.lgs. 165/2001.

Altra motivazione ritenuta ostativa all'iscrizione all'elenco risiede nel fatto che non sussisterebbe un adeguato livello di autonomia e responsabilità da parte dei nostri dipendenti e che sarebbe, invece, specificamente richiesto dalla qualifica.

A tal proposito, giova evidenziare che con nota DGPOB 25232 del 28 luglio 2020 (All.1) - che non risulta essere stata presa in considerazione nel documento contenente le linee di indirizzo elaborate dalla Commisisione d'albo nazionale dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, trasmesso agli scriventi dal Presidente Beux - sono state fornite precisazioni in merito all'inquadramento, alle funzioni e attività svolte dai dipendenti del Ministero della salute che hanno presentato domanda di iscrizione ai suddetti elenchi speciali. In particolare, dall'elenco delle attività riportato in allegato alla citata nota emerge l'ampia autonomia dei predetti dipendenti nel settore tecnico di effettuare ispezioni e verifiche.

A conferma dell'ampio grado di autonomia e responsabilità, si evidenzia che il personale in questione, sia assistente di prevenzione e sanità che funzionario tecnico della prevenzione, riveste ai sensi dell'art. 22 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 e s.m. la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria, per l'espletamento dei controlli sanitari da cui deriva, tra l'altro, anche il potere di denuncia all'Autorità giudiziaria.

Inoltre, si rappresenta che con DM 28 settembre 2005, n. 305, al momento dell'aggiornamento del sistema di classificazione del personale ministeriale, tale qualifica è stata riconosciuta anche ai profili tecnici sanitari, funzionari di area C (oggi area 3) e assistenti di area B (oggi area 2) (All.2).

Viene da sé che la qualifica non di semplice agente ma di Ufficiale di polizia giudiziaria, dimostra gli ampi poteri esercitati da detto personale e un elevato grado di responsabilità.

Altro motivo a sostegno della doverosità della iscrizione è, chiaramente, il dato normativo.

Infatti, la legge ha già equiparato al tecnico della prevenzione le "vecchie" guardie di sanità che erano inquadrate nella ex quarta e quinta qualifica funzionale, con mansioni quindi meno complesse degli attuali assistenti tecnici di prevenzione.

Al riguardo, ai sensi del DPR 1219 del 1984, la guardia di sanità svolgeva il proprio servizio di vigilanza igienico sanitaria nella accezione più ampia del termine e **"sulla base di specifiche istruzioni"** delle autorità preposte ai singoli settori della vigilanza sanitaria, veterinaria, farmaceutica e della produzione dei presidi medico chirurgici nonché alla vigilanza sulla produzione e il commercio di bevande e sostanze alimentari, effettuava interventi ispettivi e sopralluoghi sotto la direzione di medici e veterinari e sotto quella di tecnici specializzati nei vari settori.

Infine, come riportato nelle stesse linee guida: *"il principio ispiratore della nascita degli elenchi speciali risiede nella Legge 30 dicembre 2018 n. 145 il quale, al comma 537, stabilisce che al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari...coloro che svolgono o abbiano svolto attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo...possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento..."*; al riguardo si rappresenta che il mancato inserimento del personale ministeriale interessato nell'elenco speciale comporta, indubbiamente, l'impossibilità di continuare a svolgere le mansioni del proprio profilo con un conseguente impatto negativo sulla funzionalità degli uffici periferici, soprattutto nell'attuale situazione di emergenza sanitaria.

Si allegano alcune comunicazioni delle OO.SS. che evidenziano il malcontento generato dalla posizione negativa assunta da alcuni Ordini ed il concreto rischio di un contenzioso in materia e conseguenti disservizi nelle attività degli uffici. (All. 3-4-5)

Ciò posto, si chiede di voler valutare le sopra riportate considerazioni, al fine di poter fornire, a tutti gli Ordini territorialmente competenti, chiarimenti utili a riconsiderare positivamente tutte le posizioni di diniego delle iscrizioni a detto elenco speciale.

La presente nota è stata condivisa con il Direttore generale delle Professione Sanitarie e delle Risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale a cui la presente è indirizzata per conoscenza.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Giuseppe CELOTTO



Referente:  
Dott.ssa Immacolata Chiarolanza  
e-mail [i.chiarolanza@sanita.it](mailto:i.chiarolanza@sanita.it)